

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

**Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale.**

**Il dirigente generale**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m. e i.;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m. e i.;

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m. e i.;

VISTO il decreto dell'Assessore per la Sanità del 22 dicembre 2000 n. 33630 "Disciplina delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale relativa agli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale".

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce le norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 e s.m. e i., sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ;

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che

all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali; ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 relativo a “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato Regionale della Salute n. 01094 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo a “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”;

VISTO l'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e s.m. e i. “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;

VISTA la deliberazione n. 209 del 21 giugno 2012 della Giunta regionale “Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”; l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale di cui al regolamento CE 853/04”; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”;

RITENUTO necessario adeguare la procedura regionale per il riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 853/2004, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, stabilendo criteri istruttori semplificati e uniformi in modo da garantire una armonica e univoca gestione nel territorio regionale delle istanze di riconoscimento delle imprese alimentari;

RITENUTO di dovere accentuare il decentramento dell'iter procedurale finalizzato al riconoscimento degli stabilimenti, salvaguardando il ruolo di monitoraggio e sorveglianza dell'Assessorato della salute;

RITENUTO di dovere, altresì, abrogare espressamente il decreto dell'Assessore per la Sanità del 22 dicembre 2000 n. 33630;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, sono approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, le allegate “Procedure per il riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale”.

Sono altresì approvati i seguenti modelli che l'impresa alimentare deve utilizzare per le proprie istanze e/o comunicazioni e/o dichiarazioni alla autorità competente nell'ambito della procedura di riconoscimento di uno stabilimento:

- **Mod. A1: Istanza di riconoscimento** ai sensi del Reg. CE 853/2004 di stabilimento di nuova attivazione;
- **Mod. A2: Istanza di voltura/subentro** del riconoscimento di stabilimento;
- **Mod. A3: Istanza di estensione del riconoscimento** per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;
- **Mod. A4: Comunicazione di sospensione** temporanea o di **cessazione** definitiva dell'attività;
- **Mod. A5: Comunicazione di variazioni strutturali** e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;
- **Mod. A6: Comunicazione di variazione di legale rappresentante, o ragione sociale o denominazione** o di **cambio della sede legale** dell'impresa alimentare;
- **Mod. A7: Scheda di rilevazione della tipologia di attività e prodotti;**
- **Mod. A8: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** relativa all'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. e al possesso dei requisiti tecnici dello stabilimento.

Sono infine approvati i seguenti modelli che l'autorità competente provinciale deve utilizzare per le proprie determinazioni o comunicazioni nell'ambito della procedura di riconoscimento di uno stabilimento:

- **Mod. B1: nulla-osta riconoscimento condizionato** di stabilimento.
- **Mod. B2: nulla-osta riconoscimento definitivo** di stabilimento.
- **Mod. B3: nulla-osta voltura o subentro/estensione del riconoscimento** di stabilimento.
- **Mod. B4: Comunicazione sospensione temporanea o di cessazione definitiva** di attività;
- **Mod. B5: Comunicazione variazioni strutturali** e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva.
- **Mod. B6: Comunicazione variazione legale rappresentante / ragione sociale / denominazione / sede legale** dell'impresa alimentare.

## Articolo 2

Il decreto dell'Assessore per la Sanità del 22 dicembre 2000 n. 33630 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato Regionale della Salute/DASOE/Aree tematiche/Igiene degli Alimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Palermo, **8 APR 2013**

firmato

**Il Dirigente Generale del Dipartimento  
(Dott. Salvatore Sammartano)**

Il Dirigente del Servizio 4  
(Dr. Pietro Schembri)

Il Dirigente della U.O.B. 4.1  
(Dr. Francesco Pinelli)